



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)**

**e con il Ministro dello sviluppo economico (ZANONATO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2014**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	4
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Disegno di legge.....	»	11
Testo del Protocollo in lingua ufficiale .....	»	12
Testo del Protocollo prevalente in caso di divergenza di interpretazione.....	»	15

ONOREVOLI SENATORI. – Il Protocollo (firmato a Seoul il 3 aprile 2012 e già parafato a Parigi il 27 gennaio 2012) che si sottopone alle Camere per l'iter di ratifica, si compone di sei articoli che emendano, secondo le linee di seguito descritte, la Convenzione fiscale italo-coreana, ratificata in Italia con legge 10 febbraio 1992, n. 199.

L'articolo I incide sul campo di applicazione oggettivo del vigente trattato in quanto aggiorna l'elenco delle imposte oggetto della Convenzione fiscale includendo l'imposta regionale sulle attività produttive fra le imposte considerate nella Convenzione per l'Italia, mentre l'articolo II modifica alcuni aspetti di carattere definitorio, per consentire l'adeguamento alle denominazioni attualmente in uso.

L'articolo III riscrive la formula del metodo di imputazione già presente nella vigente Convenzione e sopprime il meccanismo che riconosceva nello stato di residenza un credito d'imposta anche per le imposte

non pagate nello Stato della fonte del reddito, eliminando pertanto gli eventuali oneri necessari a far fronte alle relative richieste di rimborso.

L'articolo IV va ad emendare l'esistente articolo in materia di scambio di informazioni, ampliando la cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei due Paesi e prevenendo, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia.

L'articolo V fa riferimento alla possibile conclusione di un accordo amministrativo per l'attuazione dell'articolo sullo scambio di informazioni.

Infine, ai sensi dell'articolo VI, il Protocollo entrerà in vigore, e le relative disposizioni diverranno effettive, alla data in cui sarà concluso lo scambio tra i Paesi contraenti delle notifiche relative al completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.

## RELAZIONE TECNICA

In merito alle disposizioni del Protocollo che modifica la vigente Convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Seoul il 10 gennaio 1989, si formulano le considerazioni di seguito riportate.

L'articolo I del Protocollo definisce il nuovo campo di applicazione oggettivo della Convenzione, introducendo tra le imposte l'IRAP, in luogo dell'ILOR. Tuttavia, la novella non affronta la questione della detraibilità sull'IRAP di eventuali imposte pagate in Corea, si è quindi operata una mera sostituzione dell'abrogata Imposta Locale sui Redditi con la nuova imposta entrata in vigore a partire dal primo gennaio 1998.

L'articolo III del Protocollo prevede una nuova formulazione dell'articolo 23 della Convenzione, nella quale risulta soppresso il paragrafo quarto. Esso stabiliva, per un periodo di cinque anni, a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione (luglio 1992), la possibilità di fruire di un credito di imposta nello stato di residenza anche per le imposte non pagate nello Stato della fonte del reddito relativamente a dividendi, *royalties* e interessi. Essendo dunque già decaduta la possibilità di usufruire di tale credito di imposta, la nuova formulazione dell'art. 23 non appare in grado di determinare variazioni di gettito.

L'articolo IV del Protocollo modifica l'articolo 26 della Convenzione (scambio di informazioni), e, prevedendo, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, mira a potenziare la cooperazione in materia di scambio di informazioni conformemente agli obiettivi di lotta all'evasione e di adeguamento agli *standards* OCSE in materia. Da tali obiettivi possono verosimilmente attendersi effetti positivi per l'erario, con riguardo all'efficacia dell'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria, consentendo l'emersione di maggiore base imponibile e andando in definitiva a configurare per l'erario italiano un potenziale recupero di gettito non quantificabile.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato

  
20 DIC. 2013

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La necessità di procedere alla stipula di un Protocollo di modifica della vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di adeguare le disposizioni convenzionali - che costituiscono il quadro giuridico di riferimento per i rapporti economico-fiscali tra l'Italia e la Corea - agli *standards* internazionali in materia, nonché alle modifiche intervenute nell'ordinamento italiano.

Il Protocollo - che prevede in via principale l'emendamento dell'articolo 26 (scambio di informazioni) della convenzione italo-coreana contro le doppie imposizioni, firmata a Seul il 10 gennaio 1989 - costituirà la nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi, in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale. La nuova disposizione consentirà, fra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità con gli *standards* dell'OCSE.

Ulteriore obiettivo dell'intervento è rappresentato dalla soppressione del meccanismo, già presente nell'articolo 23 della vigente convenzione, che riconosceva il credito di imposta anche per le imposte non pagate in Corea. A tal fine, all'articolo III del Protocollo, viene riscritto il paragrafo concernente il metodo di imputazione ordinaria per l'eliminazione della doppie imposizione, conformemente alla più recente formulazione utilizzata in materia nelle convenzioni fiscali della specie.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il Protocollo apporta emendamenti alla Convenzione contro le doppie imposizioni fra l'Italia e la Corea firmata il 10 gennaio 1989 e ratificata con Legge 10 febbraio 1992, n. 199.

Oltre alla sostituzione dell'articolo 26 e dell'articolo 23, paragrafo 2, della Convenzione menzionata (di cui si è detto al punto 1), sono state adeguate alcune disposizioni di carattere definitorio alle



denominazioni attualmente in uso, ed è stato altresì aggiornato il campo di applicazione oggettivo del vigente trattato con le modifiche intervenute nell'ordinamento italiano, includendo all'articolo 2 "Imposte considerate", per l'Italia, l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in merito alla possibilità di derogare agli accordi contro la doppia imposizione, qualora le disposizioni del testo unico siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

L'intervento rispetta i principi stabiliti dalla Costituzione, con particolare riferimento agli Articoli 23, 80 e 117.

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; l'Articolo 80 prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali; inoltre, l'Articolo 117 definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali**

In forza di quanto stabilito dall'Articolo 117 della Costituzione, le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati, pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Il Protocollo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.



**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

In base ai principi costituzionali enunciati al punto 4), nel caso di specie, non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è, pertanto, obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge che comportano modifiche alla Convenzione contro le doppie imposizioni italo-coreana.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

**Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale****10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Premesso che il Protocollo di modifica riguarda i rapporti tra l'Italia ed uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea, si espone quanto segue.

In mancanza di una disciplina armonizzata in materia, gli Stati membri della UE stipulano i rispettivi trattati bilaterali contro le doppie imposizioni - al fine di realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali - ispirandosi, per lo più, alle disposizioni contenute nel Modello di Convenzione concordato in sede OCSE.

A detto Modello si ispira, altresì, il presente Protocollo, le cui disposizioni si ritiene non presentino aspetti di incompatibilità con le norme comunitarie.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è in linea con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale in materia di cooperazione amministrativa. Inoltre, in considerazione della specificità della materia oggetto dell'intervento, si ritiene che lo stesso non presenti aspetti di incompatibilità con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza o di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Nella stipula di accordi della specie, gli Stati membri della UE si ispirano, per lo più, al Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che ha l'obiettivo primario di ripartire la sovranità impositiva sul reddito derivante da transazioni finanziarie internazionali tra i Paesi contraenti, nonché di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali anche tramite lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.

**Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Si ricorda comunque che il par. 2 dell'Articolo 3 della vigente Convenzione italo-coreana specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.



**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Nel testo del Protocollo è citata correttamente la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni, firmata a Seul il 10 gennaio 1989, che viene modificata dalle disposizioni del Protocollo.

Inoltre, le denominazioni delle imposte riportate all'Articolo I del testo italiano del Protocollo, con riferimento all'Italia, sono conformi alle definizioni contenute nel Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato dal D. Lgs. n. 344 del 12.12.2003, nonché nel D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Con l'adozione del Protocollo sono apportati emendamenti, come sopra indicato, alla Convenzione contro le doppie imposizioni fra l'Italia e la Corea firmata il 10 gennaio 1989, ratificata in Italia con Legge 10 febbraio 1992, n. 199.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'adozione del Protocollo non produce effetti abrogativi né espliciti né impliciti se non nelle parti oppressive o modificative delle disposizioni contenute nella Convenzione base.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono previste all'interno dell'atto da recepire disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non previste.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non previsti.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di**

**commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.



**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

## Art. 2.


*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VI del Protocollo stesso.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea, desiderosi di concludere un Protocollo Aggiuntivo che modifica la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Corea per Evitare le Doppie Imposizioni e per Prevenire le Evasioni Fiscali in materia di Imposte sul Reddito, e relativo Protocollo, firmata a Seul il 10 gennaio 1989 (qui di seguito "la Convenzione").

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO I**

il paragrafo 3. b) dell'articolo 2 "IMPOSTE CONSIDERATE" è soppresso e sostituito dal seguente:

- "3. b) per quanto concerne l'Italia:
- i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  - ii) l'imposta sul reddito delle società;
  - iii) l'imposta regionale sulle attività produttive; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte qui di seguito indicate quali "imposta italiana")."

**ARTICOLO II**

Il paragrafo 1 dell'articolo 3 "DEFINIZIONI GENERALI" è modificato come segue:

1. con l'eliminazione e la sostituzione dei commi a) e b) con i seguenti:

- "a) il termine "Corea" designa la Repubblica di Corea e, usato in senso geografico, il territorio della Repubblica di Corea, compreso il suo mare territoriale ed ogni zona adiacente al mare territoriale della Repubblica di Corea che, in conformità al diritto internazionale, è stata o può essere in seguito designata, in conformità alla legislazione della Repubblica di Corea come zona all'interno della quale la Repubblica di Corea può esercitare diritti sovrani o giurisdizione per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
- b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti."

2. con l'eliminazione e la sostituzione del comma j) i) e ii) con il seguente:

- "j) i) per quanto concerne la Corea, il Ministro per le Strategie e le Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
- ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze."



## ARTICOLO III

1. Con riferimento all'articolo 23 "METODO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE", il paragrafo 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

"2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Corea, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Corea, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta pagata in Corea per la quale spetta la detrazione è solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana."

2. Il paragrafo 4 dell'articolo 23 è soppresso.

## ARTICOLO IV

L'articolo 26 "SCAMBIO DI INFORMAZIONI" è soppresso e sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente.



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona."

## ARTICOLO V

Dopo il paragrafo 6 del Protocollo alla Convenzione, è aggiunto il seguente paragrafo:  
"6bis. Con riferimento all'Articolo 26, le autorità competenti degli Stati contraenti possono sviluppare un accordo per l'attuazione del citato Articolo, ma in nessun caso il mancato raggiungimento di tale accordo solleva uno Stato contraente dai propri obblighi."

## ARTICOLO VI

Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni si applicheranno in entrambi gli Stati contraenti.

Il presente Protocollo resterà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Seoul, il 5 giorno di Aprile, 2012, nelle lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica di Corea



ADDITIONAL  
P R O T O C O LTO THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA FOR THE AVOIDANCE OF  
DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO  
TAXES ON INCOME

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea, desiring to conclude an Additional Protocol to amend the Convention between the Italian Republic and the Republic of Korea for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, and its Protocol, signed at Seoul on 10<sup>th</sup> January, 1989 (hereinafter referred to as "the Convention"),

have agreed as follows:

## ARTICLE I

Paragraph 3. b) of Article 2 "TAXES COVERED", shall be deleted and replaced by the following.

- "3. b) in the case of Italy:
- i) the personal income tax;
  - ii) the corporate income tax;
  - iii) the regional tax on productive activities;
- whether or not they are collected by withholding at source (hereinafter referred to as "Italian tax")."

## ARTICLE II

Paragraph 1 of Article 3 "GENERAL DEFINITIONS", shall be amended as follows:

1. with the deletion and replacement of subparagraphs a) and b) with the following:
  - "a) the term "Korea" means the Republic of Korea and, when used in a geographical sense, the territory of the Republic of Korea including its territorial sea, and any area adjacent to the territorial sea of the Republic of Korea which, in accordance with international law, has been or may hereafter be designated under the laws of the Republic of Korea as an area within which the sovereign rights or jurisdiction of the Republic of Korea with respect to the sea-bed and sub-soil, and their natural resources may be exercised;
  - b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with international law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;"
2. with the deletion and replacement of subparagraph j) i) and ii) with the following:
  - "j) i) in the case of Korea, the Minister of Strategy and Finance or his authorized representative;
  - ii) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;"



## ARTICLE III

1. With reference to Article 23 "METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION", paragraph 2 shall be deleted and replaced by the following:

"2. If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Korea, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide

In such case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Korea but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

The tax paid in Korea for which a deduction is granted is only the pro rata amount corresponding to the foreign income which is included in the aggregate income.

However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax, or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, also by request of the recipient, in accordance with Italian law."

2. Paragraph 4 of Article 23 shall be deleted.

## ARTICLE IV

Article 26 "EXCHANGE OF INFORMATION" shall be deleted and replaced by the following:

"1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion and tax avoidance. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*)
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

## ARTICLE V

After paragraph 6 of the Protocol to Convention, the following paragraph is added:  
"6bis. With reference to Article 26, the competent authorities of the Contracting States may develop an agreement for the implementation of the said Article, but in no case will the lack of such agreement relieve a Contracting State of its obligations".

## ARTICLE VI


Each Contracting State shall notify to the other the completion of the procedures required by its domestic law for the entry into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the date of the receipt of the later of these notifications and its provisions shall thereupon have effect in both States.

This Protocol shall remain in force as long as the Convention remains in force.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Seoul on this 3rd day of April 2012,  
in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authoritative. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government  
of the Italian Republic



For the Government  
of the Republic of Korea

